un ammontare ridotto a FB 131.986. La parte eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a FB 131.986 (pari a circa 2.640 u. c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 2119 e 3051)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(64/570/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 20 dicembre 1962 e del 25 marzo 1963, presentate dal Regno del Belgio, in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FB 5.000,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 21 giugno 1960 al 10 novembre 1961 compreso, sotto la responsabilità e a carico dell'« Office national de l'Emploi (O.N.E.) », con la partecipazione finanziaria dell'« Œuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre (O.N.A.C.) », organismi inseriti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento, e che riguardano le spese sostenute da quest'ultimo ente ;

Considerando che tali richieste sono state presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che, dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento ; che le richieste sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 9 e, in particolare, degli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'« Œuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre (O.N.A.C.) », e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta, pertanto, a FB 5.000;

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

Considerando che, nel parere del 10 luglio 1964, il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese sostenute dall'« Œuvre nationale des anciens combattants et des victimes de la guerre (O.N.A.C.) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 21 giugno 1960 al 10 novembre 1961 compreso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino alla concorrenza dell'importo richiesto pari a FB 5.000.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a FB 5.000 (pari a circa 100 u. c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 426 — 433, 491, 494, 495, 518, 586, 638, 2004, 2020, 2056, 2062, 2079, 2099, 2209, 3003, 3040, 3075)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(64/571/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125 ;

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 13 e del 27 giugno, 25 luglio, 24 agosto, 7 ottobre e 14 dicembre 1961, del 13 marzo, 2 e 10 luglio, 26 settembre, 27 novembre e 12 dicembre 1962, nonché quelle del 5 gennaio, 6 marzo e 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica federale di Germania, in ordine alla concessione d'un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un ammontare complessivo di DM 5.200.573,63, rettificato dal Governo richiedente in DM 5.186.414,41,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e a carico di 17 « Landesversicherungsanstalten », enti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento, e precisamente :

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.